

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia Sud Sardegna

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

DR. Stefano Boi

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 33 del 17/12/2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Villanovaforru che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Guspini 17/12/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Stefano Boi



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	10
Previsioni di cassa.....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	17
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	19
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	25
Proventi dei beni dell'ente	25
Proventi dei servizi pubblici	26
Canone unico patrimoniale	26
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	27
Spese di personale.....	27
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	28
Spese per acquisto beni e servizi.....	29
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	30
Fondo di riserva di competenza	33
Fondo di riserva di cassa	33
Fondi per spese potenziali.....	33
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	35
ORGANISMI PARTECIPATI	36
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	38
INDEBITAMENTO	40
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	42
CONCLUSIONI	43

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dr. Stefano Boi, **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 40 del 29/10/2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data **11/10/2021** lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla **giunta comunale in data 9/12/2021 con delibera n. 115**, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, in data **09/12/2021** in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Villanovaforru registra una popolazione al 01.01.2021, di **n 635** abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente no è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.
- l'Ente non è in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica, come specificatamente indicato nei paragrafi successivi della presente relazione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Non essendo ancora approvato il rendiconto relativo all'anno 2021, occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. **17 del 30 aprile 2021** il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. **10** in data **16 aprile 2021** si evidenziava che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- è necessario che l'ente si adoperi per una precisa ricognizione del contenzioso in essere e degli altri rischi per passività potenziali, al fine di quantificare, in modo preciso, gli accantonamenti ai fondi contenzioso e gli altri accantonamenti per spese potenziali.
- l'ente non ha provveduto ad alcuna ricognizione del contenzioso esistente e l'accantonamento diretto alla copertura delle passività potenziali si è basato su stime del responsabile del servizio non correlate ad alcuna ricognizione sulla situazione reale del contenzioso in essere

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	757.303,73
di cui:	
a) Fondi vincolati	279.650,64
b) Fondi accantonati	175.517,38
c) Fondi destinati ad investimento	146.838,93
d) Fondi liberi	155.296,78
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	757.303,73

Dalla documentazione fornita dal Dr. Matzeu, **non risultano** debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare (vedi comunicazione a firma del Dr Matzeu del 9 dicembre 2021)..

Dalla documentazione fornita dal Dr. Matzeu, e dalle verifiche effettuate, non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi quattro esercizi presenta i seguenti risultati:

	2018	2019	2020	2021
Disponibilità:	1.147.974,32	1.340.927,99	1.396.558,36	1.340.000,00
di cui cassa vincolata	462.790,75	706.104,54	753.878,54	432.730,60
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00

* Poiché il bilancio di previsione verrà approvato entro il 31/12 il dato relativo al 2021 è riferito al dato presunto del fondo di cassa finale.

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

L'Ente non era in disavanzo nell'esercizio 2020.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel. Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE								
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI								
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	82.515,96	43.027,66	42.925,00	42.925,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	713.615,38	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	298.445,91	-			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	-			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-			
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.396.558,36	1.340.000,00			
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	227.324,33	previsione di competenza previsione di cassa	346.422,35 478.957,19	346.500,00 573.824,33	346.500,00	346.500,00	
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	143.665,82	previsione di competenza previsione di cassa	1.111.135,62 1.161.648,22	1.051.269,00 1.194.934,82	1.020.515,00	1.020.515,00	
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	20.136,79	previsione di competenza previsione di cassa	102.880,00 111.021,92	86.900,00 107.036,79	86.900,00	86.900,00	
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	654.757,22	previsione di competenza previsione di cassa	574.450,19 874.393,86	464.310,00 1.119.067,22	64.310,00	64.310,00	
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-	
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.782,56	previsione di competenza previsione di cassa	610.582,28 616.427,23	610.582,28 616.364,84	610.582,28	610.582,28	
TOTALE TITOLI		1.051.666,72	previsione di competenza previsione di cassa	2.745.470,44 3.242.448,42	2.559.561,28 3.611.228,00	2.128.807,28	2.128.807,28	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.051.666,72	previsione di competenza previsione di cassa	3.840.047,69 4.639.006,78	2.602.588,94 4.951.228,00	2.171.732,28	2.171.732,28	

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	501.921,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.699.080,18 48.980,00 1.902.462,37	1.448.253,68 84.801,00 42.925,00	1.417.101,65 15.022,44 42.925,00	1.416.793,70 2.235,41 42.925,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	903.357,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.523.725,57 0,00 1.574.461,98	536.810,00 0,00 1.440.167,29	136.810,00 0,00 (0,00)	136.810,00 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.659,66 0,00 (0,00)	6.942,98 0,00 0,00	7.238,35 0,00 (0,00)	7.546,30 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 (0,00)	0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.995,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	610.582,28 (0,00) 629.528,95	610.582,28 0,00 0,00	610.582,28 0,00 (0,00)	610.582,28 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	1.412.274,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.840.047,69 48.980,00 4.113.112,96	2.602.588,94 84.801,00 42.925,00	2.171.732,28 15.022,44 42.925,00	2.171.732,28 2.235,41 42.925,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.412.274,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.840.047,69 48.980,00 4.113.112,96	2.602.588,94 84.801,00 42.925,00	2.171.732,28 15.022,44 42.925,00	2.171.732,28 2.235,41 42.925,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile di contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

L'ente non si trova nella situazione di disavanzo e/o avanzo tecnico.

Si ricorda che la situazione **di disavanzo tecnico** ricorre quando il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate. Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico, come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D.Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio.

La situazione di avanzo tecnico si ha invece quando il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate. Tale differenza che può solo derivare dall'avanzo tecnico, come previsto dal comma 14 dell'art.3 del D.Lgs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

Avanzo presunto

Il servizio Finanziario ha proceduto alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione 2022/2024 non risulta applicato alcuna quota di avanzo di amministrazione 2020 presunto.

Si ricorda che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Inoltre, nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si ricorda che dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai

principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Nel bilancio di previsione è stato inserito solo il FPV di parte corrente (stimato) in attesa di determinare il FPV di parte capitale.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	43.027,66
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	43.027,66
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	43.027,66

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA ANNO 2022	43.027,66
FPV di parte corrente applicato	43.027,66
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA ANNO 2022	42.925,00
FPV corrente:	42.925,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	42.925,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	43.027,66
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	43.027,66
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	43.027,66

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.340.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	573.824,33
2	Trasferimenti correnti	1.194.934,82
3	Entrate extratributarie	107.036,79
4	Entrate in conto capitale	1.119.067,22
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	616.364,84
TOTALE TITOLI		3.611.228,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.951.228,00

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	1.882.449,90
2	Spese in conto capitale	1.440.167,29
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	6.942,98
5	Chiusura anticipazioni tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	617.577,84
TOTALE TITOLI		3.947.138,01
SALDO DI CASSA		1.004.089,99

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **devono partecipare** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro **432.730,60** (dato stimato).

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.340.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	227.324,33	346.500,00	573.824,33	573.824,33
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	143.665,82	1.051.269,00	1.194.934,82	1.194.934,82
3	<i>Entrate extratributarie</i>	20.136,79	86.900,00	107.036,79	107.036,79
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	654.757,22	464.310,00	1.119.067,22	1.119.067,22
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-		0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-		0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-		0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	5.782,56	610.582,28	616.364,84	616.364,84
	TOTALE TITOLI	1.051.666,72	2.559.561,28	3.611.228,00	3.611.228,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.051.666,72	2.559.561,28	3.611.228,00	4.951.228,00

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	501.921,64	1.448.253,68	1.950.175,32	1.882.449,90
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	903.357,29	536.810,00	1.440.167,29	1.440.167,29
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	0,00	6.942,98	6.942,98	6.942,98
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>			0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	6.995,56	610.582,28	617.577,84	617.577,84
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.412.274,49	2.602.588,94	4.014.863,43	3.947.138,01
	SALDO DI CASSA				1.004.089,99

Si ricorda che Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.340.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		43.027,66	42.925,00	42.925,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.484.669,00 -	1.453.915,00 -	1.453.915,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		1.448.253,68	1.417.101,65	1.416.793,70
- fondo pluriennale vincolato			42.925,00	42.925,00	42.925,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			16.000,00	16.000,00	16.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		6.942,98 - -	7.238,35 - -	7.546,30 - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			72.500,00	72.500,00	72.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			57.500,00	57.500,00	57.500,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	464.310,00	64.310,00	64.310,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	536.810,00	136.810,00	136.810,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		57.500,00	57.500,00	57.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		57.500,00	57.500,00	57.500,00

La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Non si rilevano entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

L'importo di euro 15.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da proventi da concessioni cimiteriali.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'equilibrio finale è **è pari** a zero.

Utilizzo proventi alienazioni

Si ricorda che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non ha fatto ricorso alla rinegoziazione di mutui e pertanto non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Si ricorda che il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (si veda pagina 10 della Nota Integrativa).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria IMU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Oneri straordinari per risarcimento danni	500,00	0,00	0,00
Altre da specificare			

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del dello schema di documento super semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero **110 del 19/11/2021**.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale **n. 30 del 2 dicembre 2021**. Non essendo in possesso, all'atto del parere di cui sopra, dello schema di bilancio preventivo 2022/2024, l'organo di revisione con il parere richiamato, ha rinviato il giudizio di coerenza, congruità e attendibilità contabile al momento in cui l'amministrazione avrebbe reso disponibile i dati contabili di cui sopra. **Pertanto si attesta in questa sede la coerenza, attendibilità e congruità del DUP con le previsioni del bilancio 2022/2024.**

Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) non è stato predisposto dalla Giunta. Si ricorda che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015, indica che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene o richiama, in quanto adottati con atto separato, i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato approvato con delibera di Giunta n. **95 del 27/10/2021**, stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale **n. 30 del 2 dicembre 2021**, in sede di analisi del DUP. **E, in questa sede si attesta la coerenza, attendibilità e congruità dell'atto con le previsioni del bilancio 2022/2024.**

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento, approvato con delibera di **Giunta Comunale n. 95 del 27/10/2021**, è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale **n. 30 del 2 dicembre 2021**, in sede di analisi del DUP. E, in questa sede si attesta la coerenza, attendibilità e congruità dell'atto con le previsioni del bilancio 2022/2024

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto, **G.C. n. 105 del 19/11/2021**, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato un primo parere con verbale con verbale n. 27 del 16 novembre 2021.

E infine ha prodotto l'asseverazione con **verbale n. 32 del 10 dicembre 2021** come richiesto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge 58/2019.

in questa sede, inoltre, si attesta la coerenza, attendibilità e congruità dell'atto con le previsioni del bilancio 2022/2024.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Il piano non è stato predisposto in quanto non obbligatorio.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato adottato con delibera di G.C. **n. 108 del 19/11/2021**.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale **n. 30 del 2 dicembre 2021** in sede di analisi del DUP. E, in questa sede si attesta la coerenza, attendibilità e congruità dell'atto con le previsioni del bilancio 2022/2024.

L'Organo di revisione **ritiene, pertanto**, che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef (cap. 5/2)

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,5% (**delibera C.C. 48 del 09/12/2021**).

Le previsioni di gettito sono riportate nella seguente tabella

	Esercizio 2021 (prev defin.)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Addiz. Comunale (Cap 5/2)	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

L'importo è stato determinato applicando la media degli incassi previsti per cassa per l'anno 2022 sulla base degli imponibili Irpef relativi all'anno d'imposta 2018 secondo la simulazione effettuata sul portale del Ministero delle Finanze - Federalismo fiscale. L'importo è stato opportunamente ridotto tenuto conto degli effetti derivanti dalla diffusione del Corona Virus e delle inevitabili conseguenze sul sistema economico nazionale che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU (cap. 5/1)

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2021 (prev defin.)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU - (cap. 5/1)	31.268,06	31.500,00	31.500,00	31.500,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente (cap. 35/1):

<i>IUC</i>	Esercizio 2021 (prev defin.)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI - (cap.35/1)	53.281,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 54.000,00, con un aumento di euro **719,00** rispetto alle previsioni definitive 2021, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **non ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025** secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363. Il PEF non è stato ancora predisposto dall'unione dei comuni che gestisce il servizio e le previsioni sono quantificate sulla base delle tariffe e del PEF approvati per l'anno 2021 in attesa di approvazione del nuovo PEF 2022 – 2025)

Si ricorda che il PEF deve essere sempre validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) avendo riguardo alla circostanza che la delibera di approvazione delle tariffe TARI costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione ai sensi dell'art.172 tuel.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo **non è stata considerata** alcuna somma a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro **0,00**.

Il pagamento della TARI può avvenire anche con il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

Il Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni si riferiscono esclusivamente ai tributi di seguito indicati e subiscono le seguenti variazioni:

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2020	Residuo 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI/IMU (Cap. 5/4)	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per le entrate di cui sopra non è stato calcolata alcuna quota di fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito all'attività di verifica e controllo delle entrate tributarie è necessario che l'ente si adoperi per determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito.

E' pertanto necessario che l'ente ponga in essere un'efficace attività di controllo delle entrate tributarie al fine di assicurare un'efficiente attività di contrasto all'Evasione tributaria

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni (Cap 595/1)

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)		0,00	
2021 (Previs. definitiva)	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	4.000,00	0,00	4.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Non sono previsti proventi da sanzioni amministrative da codice della strada.

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fitti attivi (cap. 335/1)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Altro Specificare			
TOTALE PROVENTI DEI BENI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Percentuale fondo (%)	6,25%	6,25%	6,25%

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Mense scolastiche	4.500,00	18.000,00	25,00%
Musei e pinacoteche	0,00	12.500,00	0,00%
Impianti sportivi	300,00	4.000,00	7,50%
Totale	4.800,00	34.500,00	13,91%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato quantificato.

L'organo esecutivo con deliberazione n. **104 del 19/11/2021**, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 13.91%.

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** effettuato alcun adeguamento di tariffe.

Canone unico patrimoniale (cap. 330/0)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per gli importi indicati nella tabella che segue:

	Esercizio 2021 (prev. definitiva)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone unico patrimoniale (cap. 330/0)	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	401.434,23	402.724,82	403.462,16	403.462,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.121,56	29.840,00	29.000,00	29.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	736.292,16	632.861,51	615.961,51	615.961,51
104	Trasferimenti correnti	393.402,09	256.697,00	242.843,00	242.843,00
105	Trasferimenti di tributi				
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi	3.762,04	3.478,72	3.183,35	2.875,40
108	Altre spese per redditi da capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.183,62	39.826,21	39.826,21	39.826,21
110	Altre spese correnti	91.884,48	82.825,42	82.825,42	82.825,42
Totale		1.699.080,18	1.448.253,68	1.417.101,65	1.416.793,70

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad **€ 495.975,63**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali.

dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro **26.776,00**, come risultante dal piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione G.C. 105 del 19/11/2021.

La spesa indicata comprende l'importo di € 7.712,63 nell'esercizio 2022, di € 7.712,63 nell'esercizio 2023 e di € 7.712,63 nell'esercizio 2024, oltre oneri e IRAP, a titolo di rinnovi contrattuali.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia "A" di cui alla tabella n. 1 - popolazione da 0-1.000 (*sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale l'organo di revisione ha espresso il proprio parere in data 16 novembre 2021 con verbale n. 27*).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	477.599,14	402.724,82	402.724,82	402.724,82
Spese macroaggregato 103	0,00	2.237,34	2.237,34	2.237,34
Irap macroaggregato 102	29.518,38	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00			
Altre spese: da specificare - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	39.126,21	39.126,21	39.126,21
Altre spese: da specificare.....	0,00			
Altre spese: da specificare.....	0,00			
Totale spese di personale (A)	507.117,52	470.748,37	470.748,37	470.748,37
(-) Componenti escluse (B)	11.141,89	26.660,00	26.660,00	26.660,00
(-) Maggiori spese per personale a tempo indet. Art 4/5 DM 17/03/2020 (C)	0,00			
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	495.975,63	444.088,37	444.088,37	444.088,37
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa dell'anno 2008 (*per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto*) che era pari a euro 495.975,63.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste nel bilancio di previsione **spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art. 7 comma 6 – D.Lgs 165/2001).

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente **si è dotato** di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. (Regolamento uffici e servizi capo V).

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità. Si evidenzia che l'ente ha accantonato un importo (Euro 16.000,00, cap. 1820/2) leggermente superiore rispetto a quello obbligatorio per motivazioni di carattere prudenziale dovute anche alle incertezze legate alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza Covid- 19.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e **corrispondono** con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'ente **si** avvalso nel bilancio di previsione 2022/24, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2020 e non e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice (*media tra totale incassato e totale accertato*).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

L'ente si è avvalso di tale facoltà e non ha utilizzato metodi di calcolo diversi.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

Pertanto L'Organo di revisione **non ha rilasciato alcun** il parere.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	346.500,00	13.647,55	15.000,00	1.352,45	4,33%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.051.269,00			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	86.900,00	669,98	1.000,00	330,02	1,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	464.310,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.948.979,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	0,82%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.484.669,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	1,08%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	464.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	346.500,00	13.647,55	15.000,00	1.352,45	4,33%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.020.515,00			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	86.900,00	669,98	1.000,00	330,02	1,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.310,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.518.225,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	1,05%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.453.915,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	1,10%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	64.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	346.500,00	13.647,55	15.000,00	1.352,45	4,33%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.020.515,00			0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	86.900,00	669,98	1.000,00	330,02	1,15%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.310,00			0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE				0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.518.225,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	1,05%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.453.915,00	14.317,53	16.000,00	1.682,47	1,10%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	64.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 7.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 7.000,00 pari allo 0,49% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 7.000,00 pari allo 0,49% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 7.000,00

La consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Fondi per spese potenziali

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024, per ciascun anno di riferimento, accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali per Euro 7.000,00.

L'Organo di revisione ha pertanto verificato che risultano in bilancio (alla missione 20) i seguenti altri accantonamenti:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo rischi passività potenziali - cap. 1820/1	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Accantonamento rischi contenzioso			
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato - cap 1820/3	1.800,42	1.800,42	1.800,42
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.800,42	8.800,42	8.800,42

Il fondo rischi passività potenziali è stato iscritto in bilancio per Euro **7.000,00**.

Come risulta dalla comunicazione del 9 dicembre 2021, a firma del Dr. Matzeu, il fondo rischi passività potenziali, è stato stanziato a seguito di una ricognizione di dette passività effettuata dal responsabile del servizio finanziario.

I fondo accantonamento per indennità fine mandato è stato regolarmente iscritto in bilancio.

Non ricorrendone la fattispecie, non risultano appostati in bilancio accantonamenti a copertura di perdite di organismi partecipati.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020)

FONDO	Anno 2020
Fondo contenzioso	31.000,00
Accantonamento oneri futuri	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	6.318,29
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	10.000,00
Altri accantonamenti (Fondo passività potenziali lascito libretto fiscale cointestato e contestato da altro erede)	19.000,00
TOTALE	66.318,29

Come evidenziato nella relazione al rendiconto 2020, con verbale n. 10 del 16 aprile 2021, il risultato di amministrazione relativo all'anno 2020 presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 31.000,00. L'accantonamento è stato operato per fronteggiare eventuali passività potenziali. Si invita il responsabile del servizio finanziario a verificare l'accantonamento a Fondo contenzioso al fine di valutare l'opportunità del suo mantenimento.

Infatti la quantificazione del fondo era stata effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base di una stima prudentiale di passività potenziali non legate ad una effettiva ricognizione/valutazione delle stesse.

Tale accantonamento, come risulta dalla comunicazione del 9 dicembre 2021, a firma del Dr. Matzeu, si è ritenuto opportuno mantenerlo per fronteggiare eventuali spese di giudizio e altre eventuali passività potenziali derivanti dalla gestione dell'attività istituzionale dell'ente, basando la scelta su una ricognizione, effettuata dal responsabile dei servizi finanziari, dei possibili contenziosi e delle passività potenziali.

Nel risultato di amministrazione 2020, tra gli altri accantonamenti, è presente, inoltre, un accantonamento per Euro 19.000,00 stanziato a copertura di altre passività potenziali dovute ad un probabile contenzioso derivante da un lascito testamentario di un libretto postale cointestato e contestato dalla persona cointestataria del libretto stesso.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.202, da quanto si evince nella nota integrativa a pag. 14 sulla base di una valutazione fatta dal Dr. Matzeu sui dati provvisori del 2021, **rispetterà** criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 **non ha pertanto stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente, entro il 28 febbraio 2022 dovrà comunque procedere a verificare la situazione definitiva relativa all'esercizio finanziario 2022, ed eventualmente dovrà costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente **non ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

L'ente **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio:

Dalle informazioni raccolte dagli uffici dell'Ente, e verificati sui rispettivi siti istituzionali, tutti gli organismi partecipati, **tranne la Soc. Abbanoa Spa**, hanno approvato i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2020.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

Dalle informazioni raccolte dagli uffici dell'Ente, non sono presenti società partecipate dall'Ente che, nell'ultimo bilancio approvato, hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore di società partecipate.

Si ricorda in ogni caso che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, non possono (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata possono essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie].

Accantonamento a copertura di perdite

Da quanto appreso dal responsabile dell'ufficio Finanziario non risultano comunicazioni da società partecipate, che evidenzino risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili, che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

L'ente non aveva individuato, entro il 31 dicembre 2017 partecipazioni da dismettere.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

L'Ente dovrà provvedere, entro il 31.12.2021, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.

Si rammenta che l'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

L'Ente no ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.lgs. 175/2016)

Il Comune non ha partecipazioni di controllo.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		464.310,00	64.310,00	64.310,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		536.810,00	136.810,00	136.810,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			57.500,00	57.500,00	57.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)			-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			57.500,00	57.500,00	57.500,00

Il saldo negativo di parte capitale viene finanziato, negli anni 2022/2024, con l'avanzo di parte corrente formatosi negli stessi anni.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti a esso assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Ente non intende fare ricorso a nuovo indebitamento per il finanziamento delle spese in conto capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	109.399,61	103.522,42	97.395,20	91.007,31	84.347,65	77.404,67	70.166,32
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00					0,00
Prestiti rimborsati (-)	5.877,19	6.127,22	6.387,89	6.659,66	6.942,98	7.238,35	7.546,30
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00					0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00					0,00
Totale fine anno	103.522,42	97.395,20	91.007,31	84.347,65	77.404,67	70.166,32	62.620,02
Nr. Abitanti al 31/12	654	661	635	635	635	635	635
Debito medio per abitante	158,29	147,35	143,32	132,83	121,90	110,50	98,61

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 non sono previsti prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale.

Nel triennio 2022/2024 non sono programmate rinegoziazioni di mutui.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	4.544,51	4.294,48	4.033,81	3.762,04	3.478,72	3.183,35	2.875,40
Quota capitale	5.877,19	6.127,22	6.387,89	6.659,66	6.942,98	7.238,35	7.546,30
Totale fine anno	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70	10.421,70

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'ente non prevede di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, legge n. 350/2003.

L'ente non ha prestato garanzie principali e/o sussidiarie pertanto non è stato necessario costituire alcun accantonamento.

L'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a Euro 21.727,63 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**	2024
Interessi passivi	4.544,51	4.294,48	4.033,81	3.762,04	3.478,72	3.183,35	2.875,40
entrate correnti (anno n-2)	1.582.712,91	1.753.965,16	1.652.815,87	1.522.279,07	1.550.452,41	1.560.437,97	1.484.669,00
% su entrate correnti	0,29%	0,24%	0,24%	0,25%	0,22%	0,20%	0,19%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi fondi.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Si raccomanda all'Ente di effettuare, preliminarmente, un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr Stefano Boi

